



N° 527/16 SENT.  
N° 2075/14 R. CONT  
N° 8377/16 C. RON.  
N° 961/16 REP.

**TRIBUNALE DI PESARO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dott. Davide Storti in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al ruolo n. 2075/2014 R.G. e promossa

PIERI Elisa e VALENTINI Oriano ( avv.L.Cecconi)

contro

BANCA dell'ADRIATICO spa (avv.M.Terenzi)

attori

convenuta

**OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO**

Le parti all'udienza del 9 giugno 2016 concludevano come in atti.

### motivazione

Gli attori hanno promosso opposizione ex art 615 cpc avverso il precetto notificato in data 27.5.2014.

La banca convenuta agisce in forza di due distinti mutui fondiari stipulati dagli attori in data 5.5.2005 e 29.6.2006.

Gli attori lamentano l'applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi usurari.

Insegna la Suprema Corte che " ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori ( vedere in questo senso Cass.civ.n.350/2013).

Naturalmente nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del «tasso soglia», il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. «spread») prevista per la determinazione del tasso moratorio e non al tasso moratorio stesso.

Il calcolo infine va fatto ex ante e sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto, come sopra affermato dalla sentenza della Cassazione n 350 del 2013.

Ciò premesso, dai contratti i stipulati emerge chiaramente che il tasso di mora si andava a sommare agli interessi corrispettivi in caso di inadempimento ( vedere l'articolo 5 del contratto).

Dai calcoli del CTU inoltre emerge chiaramente che il complessivo tasso applicato, sommando nei termini predetti il tasso di mora al tasso corrispettivo, superava in entrambi i mutui il limite del tasso soglia e ciò sia considerando nel calcolo le spese per imposte e tasse sia escludendole.

Le argomentazioni della convenuta, fatte proprie anche dal CTU, circa la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori avrebbero un senso se nel contratto non fosse previsto, nel caso di inadempimento, la sommatoria dei due tassi.

Nell'ipotesi di sommatoria infatti, il tasso di mora va ad incidere sul costo del mutuo, costo che la legge contro l'usura vuole invece contenere in limiti che non consentano che la parte mutuante si possa approfittare della sua posizione dominante, a prescindere che il mutuatario versi o meno in uno stato di bisogno.

L'applicazione di un tasso sopra i limiti del tasso soglia determina ex art 1815 cc l'impossibilità di riconoscere all'istituto di credito alcun tipo di interesse.

La disposizione di cui all'art 1815, comma 2, cc è chiara ed ha certamente natura sanzionatoria, per cui va applicata come conseguenza del superamento, per qualsiasi causa o motivo, del tasso di soglia legale, a prescindere dalla liceità del tasso degli interessi corrispettivi promessi.

Sul punto appare chiara la parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione n 350/2013.

Non può essere accolta la domanda di restituzione nei termini per il pagamento del mutuo.

L'applicazione di interessi usurari determina infatti, ex art. 1419, comma 2, cc, la nullità delle relative clausole contrattuali che la disciplinano, ma non la nullità dell'intero contratto.

Né può ritenersi che l'inadempimento degli attori sia imputabile all'applicazione di interessi illegittimi in quanto le rate versate al momento della messa in mora erano ben inferiori a quanto ricevuto in linea capitale.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

L'eventuale diritto al risarcimento dei danni per l'illegittimo comportamento tenuto dall'istituto di credito non può essere accertato in questa sede, non avendo l'attrice proposto alcuna domanda in merito.

Gli attori sono tenuti quindi al pagamento delle somma ricevute a titolo di mutuo ( 100.000,00 + 230.00,00), detratto quanto versato fino alla data di precetto.

Su tale somma andranno calcolati gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica del precetto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc.

**per questi motivi**

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando :

accerta e dichiara non dovuta alcuna somma a titolo di interessi in relazione ai due contratti di mutuo stipulati tra gli attori e la banca convenuta in data 5.5.2005 e 29.6.2006;

condanna gli attori a versare alla convenuta un somma pari alla differenza tra le somme ricevute in forza dei contratti di mutuo e quanto versato dagli stessi a titolo di rate fino alla data del precetto, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto al saldo;

rigetta per il resto l'opposizione;

condanna la convenuta a rifondere le spese di lite degli attori, che liquida in € 8.600,00, di cui € 600,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cap ed oltre spese di CTU e CTP se sostenute;

dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pesaro in data 5 luglio 2016

Il Giudice  
dott. Davide Storti

TRIBUNALE di PESARO Deposito in Cancelleria oggi
- 5 LUG 2016
IL CANCELLIERE L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott.ssa <i>Mirella</i> ANTONUCCI